

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 251/95 DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti a livello di capi di Stato o di governo nell'adottare, il 29 ottobre 1993, la decisione relativa alla fissazione delle sedi di taluni organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol ⁽⁴⁾, hanno adottato di comune accordo una dichiarazione sulla fissazione della sede del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ;

considerando che, con il regolamento (CE) n. 1131/94, del 16 maggio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ⁽⁵⁾, il Consiglio ha fissato la sede del Centro a Salonico ;

considerando che, nel regolamento suddetto, il Consiglio si è riservato di deliberare in un secondo tempo sugli aspetti della proposta della Commissione riguardanti il personale del Centro ;

considerando che è opportuno garantire la coerenza a livello comunitario nella gestione del personale dei vari organismi decentrati ; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 337/75 ⁽⁶⁾ ;

considerando che è opportuno che la Commissione, assistita dal Consiglio di amministrazione del Centro studi e attui, quanto prima, delle soluzioni adeguate riguardo alle norme relative allo stato del personale per accompagnare il trasferimento del Centro da Berlino a Salonico, e che presenti al Consiglio qualsiasi proposta adeguata ;

considerando che occorre pertanto abrogare il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1859/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 337/75 è sostituito dal seguente :

« Articolo 13

Il personale del Centro è soggetto ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli agenti delle Comunità europee.

Il Centro esercita nei confronti del proprio personale i poteri spettanti all'autorità investita del potere di nomina.

Il consiglio d'amministrazione del Centro, d'accordo con la Commissione, stabilisce le modalità d'applicazione appropriate. »

Articolo 2

Il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1859/76 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1995.

⁽¹⁾ GU n. C 74 del 12. 3. 1994, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 511.

⁽³⁾ GU n. C 195 del 18. 7. 1994, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU n. C 323 del 30. 11. 1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 127 del 19. 5. 1994, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1131/94 (GU n. L 127 del 19. 5. 1994, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU n. L 214 del 6. 8. 1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 679/87 (GU n. L 72 del 14. 3. 1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 febbraio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. JUPPÉ
